

**Elaborato da Auren – Società di revisione contabile, consulenza fiscale,
consulenza legale, consulting, corporate finance**



OBBLIGO DI ANNUNCIARSI ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE

**per i datori di lavoro svizzeri nell'esecuzione di mandati in Germania o in altri
Stati UE**

**– GIÀ IN VIGORE IN CASO DI VIAGGI DI LAVORO DI UNA GIORNATA NEI PAESI
UE –**

L'esecuzione di mandati all'estero è un distacco

Un distacco viene sostanzialmente in essere quando un lavoratore svolge un incarico per conto del proprio datore di lavoro temporaneamente in un altro Paese. Ogni esecuzione di un mandato da parte di aziende svizzere per mezzo di propri collaboratori all'estero è pertanto soggetto alle norme in materia di assicurazioni sociali relative ai distacchi. Questo vale in particolare anche per i viaggi di lavoro di una giornata negli Stati UE.

Informazioni di base sull'obbligo di annunciarsi all'assicurazione sociale in caso di distacco

Per i distacchi tra la Svizzera e l'UE è stato concordato che nell'ambito della sicurezza sociale vengano applicate le disposizioni giuridiche di un unico Stato. Quali esse siano è definito sostanzialmente nelle regole di coordinamento del Regolamento (CE) 883/2004. Il Regolamento (CE) 987/2009 contiene disposizioni attuative complementari. In linea

generale valgono le norme giuridiche del Paese – Svizzera o Stati membri UE – nel quale viene svolta l'attività. In caso di esecuzione di un mandato in Germania, il Paese sarebbe in linea generale la Germania e ciò comporterebbe una modifica dello status delle assicurazioni sociali. Ciò non è auspicato in caso di attività temporanee all'estero. Pertanto sono previste delle eccezioni rispetto al principio di base del luogo di occupazione.

Presupposti per il riconoscimento del distacco a livello di assicurazioni sociali

Se i requisiti di un distacco sono soddisfatti, il lavoratore svizzero, per il periodo del distacco, continua a essere sottoposto esclusivamente al diritto svizzero per quanto concerne l'obbligo dell'assicurazione sociale.

Premesse

- **Limite temporale:**
 - il distacco presumibilmente non deve durare più di 24 mesi.
 - Superato il limite dei 24 mesi, spetta alle autorità di competenza (Svizzera: Ufficio federale delle assicurazioni sociali; Germania: - Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA)) di accettare la proroga decidendo caso per caso.
- **Il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e il datore di lavoro svizzero rimane in essere per l'intera durata del distacco:**
 - l'attività del lavoratore distaccato in Germania avviene nell'interesse e per conto del datore di lavoro.
 - Le caratteristiche dell'attività del lavoratore distaccato vengono definite dal suo datore di lavoro svizzero (autorità di impartire istruzioni del datore di lavoro svizzero).
- **Intenzione di rientro del lavoratore:**
 - dopo il rientro in Svizzera il lavoratore distaccato presumibilmente sarà occupato nuovamente presso il medesimo datore di lavoro che lo aveva distaccato.
 - Volontà di rientro
- **Divieto di sostituzione:** il lavoratore per il quale è previsto un distacco non può sostituire un altro lavoratore che rientri in Svizzera per effetto della scadenza del termine di 24 mesi (divieto di distacchi a rotazione).

In caso di esecuzione temporanea di un mandato (massimo 24 mesi) di un'azienda svizzera con collaboratori propri in Germania, queste premesse sono soddisfatte e sono applicabili le norme in materia di assicurazioni sociali relative al distacco. Per l'ammissibilità giuridica dello svolgimento del mandato in Germania, a seconda del settore e dell'attività, è necessario chiarire eventualmente altre problematiche di natura legale.

Prova dell'esistenza di un obbligo di annunciarsi alle assicurazioni sociali in Svizzera

Per dimostrare l'effettiva esistenza di un'assicurazione sociale in Svizzera, il lavoratore distaccato deve avere sempre con sé, durante il suo incarico in Germania, il cosiddetto certificato A1. Questo obbligo non è nuovo; dall'inizio del 2019 vi sono tuttavia maggiori controlli. Se il lavoratore non è in grado di esibire il certificato A1 su richiesta, al distaccato viene in molti casi impedito l'accesso al luogo di svolgimento dell'attività, per esempio sede aziendale, fiere ecc. Di conseguenza, a causa della mancata esibizione del documento assicurativo il distaccato può essere classificato come lavoratore in nero e quindi possono essergli comminate delle sanzioni.

Se il certificato A1 non è stato rilasciato, il lavoratore in caso di distacco è soggetto alle norme in materia di assicurazioni sociali vigenti in Germania. Può conseguire pertanto la doppia assicurazione in Svizzera e in Germania.

Non vi è alcuna tolleranza temporale; anche per i distacchi di breve durata di qualche ora il lavoratore distaccato è tenuto a portare con sé il certificato A1 (p.es. per riunioni, seminari, acquisto di benzina ecc.).

Procedura di richiesta

- Presentazione della richiesta presso la cassa di compensazione AVS mediante l'App in materia di assoggettamento da parte del datore di lavoro (di norma la richiesta viene stampata, compilata e presentata alla rispettiva cassa di compensazione AVS, quindi in forma cartacea).
- La cassa di compensazione AVS rilascia il certificato (cosiddetto certificato A1) e lo consegna al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro consegna il certificato al lavoratore, che deve tenerlo con sé per l'intera durata del distacco ed esibirlo in caso di richiesta.
- Proroga a fronte di relativa richiesta presso le autorità competenti (Svizzera: Ufficio federale delle assicurazioni sociali).

Queste norme sul distacco valgono in linea generale per tutti i collaboratori di un datore di lavoro svizzero che sono soggetti all'obbligo di assicurazione sociale in Svizzera. Questo vale indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore.



In considerazione di maggiori controlli in Germania è necessario assicurarsi che anche in caso di soggiorni di lavoro di breve durata i collaboratori svizzeri in Germania portino con sé un certificato A1.

Ultimo aggiornamento: 5/2019, giuridicamente non vincolante, commissionato da Switzerland Global Enterprise

Auren, Rotebühlplatz 23, 70178 Stoccarda, +49 711 997868 0, info@str-auren.de
www.auren.de